

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-520	del 29/06/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato "Programma Corporate" per gli esercizi 2016/2017 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione.	
Proposta	n. PDTD-2016-527	del 28/06/2016
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 29 (ventinove) giugno 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato "Programma Corporate" per gli esercizi 2016/2017 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione.

VISTO:

- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 recante: " Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016";
- la D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di responsabilità" dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la determina n. 105 del 05/02/2016 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget alle Aree della Direzione Amministrativa";

RICHIAMATA:

- La Determinazione n 148 del 01/03/2013 della Direzione amministrativa avente ad oggetto "Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per gli esercizi 2013/2014/2015 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione";
- l'accordo commerciale sottoscritto in data 13/02/2013 con Rep.n. 02449/C da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER con Trenitalia s.p.a. in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna e di altri enti regionali, tra cui Arpae;
- la Determina n. 886 del 28/12/2015 della Direzione Amministrativa avente ad oggetto " Presa d'atto della proroga sino al 31/03/2016 dell'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione;
- la Determina n. 274 del 01/04/2016 della Direzione Amministrativa avente ad oggetto " Presa d'atto della proroga sino al 30/06/2016 dell'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato Corporate Travel per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione;

PREMESSO:

- che l'Accordo relativo all'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione è in scadenza alla data del 30/06/2016;
- che per motivi di servizio il personale Arpae ha necessità di recarsi in missione mediante l'uso del mezzo ferroviario;
- che ai sensi della normativa in materia e dell'art. 8 del regolamento sul trattamento di missione "al personale Arpae inviato in missione compete il rimborso per le spese effettivamente sostenute per il viaggio...";
- che dal 2005 Arpae ha in essere accordi con Trenitalia s.p.a. per l'acquisto di biglietteria on-line;
- che per gli esercizi 2016/2017, l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER ha sottoscritto in data 24/06/2016 l'accordo commerciale Rep.n. 01656/N del 06/06/2016 con Trenitalia s.p.a. in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna e di altri enti regionali, tra cui Arpae, allegato sub A);
- che in Arpae ad oggi procedono all'acquisto di biglietteria on-line le seguenti strutture:
 - Direzione generale
 - Direzione tecnica
 - Sezione provinciale di Bologna
 - Sezione provinciale di Rimini
 - Sezione provinciale di Reggio Emilia
 - Sezione provinciale di Forlì/Cesena
 - Sezione provinciale di Modena
 - Sezione provinciale di Ravenna
 - Sezione provinciale di Piacenza
 - Sezione provinciale di Ferrara
 - Struttura tematica IdroMeteoClima
 - Struttura tematica Daphne
- che l'Accordo denominato "Programma Corporate" riconosce ad Arpae uno sconto percentuale direttamente in fattura, rispettivamente del 10% sulla tariffa base dei biglietti di 1° classe e del 5% su quelli di 2° classe e incentivi annuali al raggiungimento di obiettivi prefissati;
- che il suddetto Accordo, riconosce ai dipendenti di Arpae, che hanno aderito al programma CartaFRECCIA e che acquistano a titolo personale, con pagamento immediato a loro carico, una tariffa dedicata che prevede una riduzione del 10% sui biglietti di 1° classe e del 5% sui biglietti di 2° classe, livelli Premium, Standard e Cuccette;

CONSIDERATO:

- che l'acquisto dei biglietti on-line determina un'ulteriore riduzione di spesa in forma di risparmi sui diritti riconosciuti alle agenzie di viaggio;
- che l'acquisto on-line della biglietteria ferroviaria consente ulteriori vantaggi sull'organizzazione del lavoro quali:
 - la riduzione degli anticipi economici riconosciuti ai dipendenti per tali spese
 - il pagamento differito della biglietteria acquistata
 - un maggior servizio ai collaboratori in trasferta;
- che l'uso del mezzo ferroviario, quale mezzo di trasporto collettivo, deve essere altresì incentivato rispetto all'uso dell'automezzo di servizio, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo della mobilità sostenibile;

RILEVATO:

- che la spesa annua per biglietteria ferroviaria, sulla base dei costi registrati nell'ultimo esercizio, può essere stimata per le strutture utilizzatrici complessivamente per Arpae in euro 60.000,00;
- che i costi derivanti dall'acquisto dei titoli di viaggio ferroviari, saranno liquidati previo controllo di regolarità delle fatture da parte dei diversi centri di costo che procederanno all'acquisto dei titoli di viaggio;
- che la validità dell'accordo, allegato sub a) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, decorre dall' 01/07/2016 e terminerà il 31/12/2017;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi la quale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elena Bortolotti, responsabile dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi;

DETERMINA

1. di aderire all'accordo commerciale denominato "Programma Corporate" proposto da Trenitalia s.p.a e accettato da INTERCENT-ER in data 24/06/2016, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'acquisizione di biglietteria ferroviaria con modalità on-line presso il sito internet www.trenitalia.com;
2. di dare atto che il presente accordo ha validità dal 01/07/2016 al 31/12/2017;

3. di dare atto che la spesa presunta stimata in euro 99.000,00 (IVA 10% inclusa) avente natura di "Costi di trasferta dipendenti", è a carico degli esercizi 2016/2017 ed è compresa nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento ai Centri di responsabilità che procederanno all'acquisto dei titoli di viaggio e al controllo delle relative fatture.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to D.ssa Massimiliana Razzaboni)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

24 giugno 2016

File : C:/Users/2938619/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/SN2D1D3R/Accordo Corporate Travel pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 24/06/2016 12.32.58 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ALESSANDRA BONI
Ente Certificatore : Postecert per Regione Emilia-Romagna CA2
Cod. Fiscale : BNOLSN58M59H223Q
Stato : IT
Organizzazione : REGIONE EMILIA-ROMAGNA/80062590379
Cod. Ident. : 314641
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 03/03/2016 12.33.26 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/03/2019 12.33.26 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 24/06/2016 10.34.46 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Il Direttore

Alessandra Boni

TITOLO ANNO NUMERO
Reg. CFR. FILESEGNATURA.XML
data CFR. FILESEGNATURA.XML

Spett.le
TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri Long Haul
Vendita Corporate e Trade Nord
All'attenzione del Dott. Paolo Locatelli
Via Casarini, 25 - 40131 Bologna
contratti.corporate.bo@cert.trenitalia.it

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Travel

Facciamo seguito ai recenti colloqui e alla Vostra lettera odierna, che qui di seguito integralmente trascriviamo.

Spett. le
INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI
c.a. Dott.ssa Alessandra Boni
Via dei Mille, 21
40121 Bologna

Rep. n° 01656/N del 06/06/16

Oggetto: Proposta di accordo commerciale per l'attivazione del programma Corporate di Trenitalia.

Facciamo seguito alle trattative intercorse, con la presente formuliamo una proposta di accordo commerciale tesa a definire i termini e le condizioni per l'applicazione del programma di Trenitalia dedicato agli acquisti di servizi da parte delle aziende (denominato "Programma Corporate"), che consente di acquistare biglietti ferroviari per viaggi effettuati da vostro personale dipendente o da personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, il cui testo Vi proponiamo qui di seguito con la denominazione "Accordo Commerciale".

"ACCORDO COMMERCIALE"

TRA

TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., capitale sociale € 1.654.464.000,00 (i.v.), iscritta al numero 883047 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05403151003, per la quale interviene nel presente atto il Dott. Paolo Locatelli, Responsabile Vendita Corporate e Trade Nord, della Divisione Passeggeri Long Haul, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio Paolo Castellini di Roma del 10/02/2016, Repertorio 81341 (di seguito per brevità denominata Trenitalia).

E

40121 Bologna Via dei Mille, 21 - Tel. 051 5273082 - Fax 051 5273084 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>
e-mail intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP	Classif	2225	100	10	30		Fasc.	2015	6	

INTERCENTER AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI - con sede legale in Bologna, Via dei Mille, 21, Codice Fiscale n. 91252510374, per la quale interviene nel presente atto la Dott.ssa Alessandra Bont, nella Sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità denominata Società).

di seguito anche denominate congiuntamente come "Parti" e singolarmente come "Parte";

PRIEMESSO:

- Che Trenitalia intende incrementare le vendite dei propri prodotti di trasporto passeggeri concludendo accordi con le Imprese che siano in grado di concentrare volumi di richieste di trasporto passeggeri per i propri dipendenti o personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, sia per motivi di lavoro a fronte di un pagamento da parte della società, sia per viaggi privati dietro pagamento diretto da parte dei dipendenti;
- Che a tal fine è stato definito da Trenitalia un apposito programma di sviluppo delle relazioni con le aziende, denominato "Programma Corporate", che offre un servizio flessibile e di facile accessibilità per gli acquisti di servizi;
- Che la Società ha necessità di far viaggiare periodicamente i propri dipendenti o il personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, supportandone interamente i costi, ed è quindi interessata ad usufruire del servizio offerto dal Programma Corporate di Trenitalia;
- Che le Parti hanno stimato che la Società, nel corso di validità del primo anno del presente Accordo Commerciale, stipulato, per i viaggi dei propri dipendenti e collaboratori per motivi di lavoro, un volume di acquisti annuale di titoli di viaggio pari ad Euro 335.000,00 (di seguito, "Volume di Acquisti"), di cui Euro 21.800,00 saranno spesi dalla Società per l'acquisto di titoli di viaggio per i servizi Business e prima classe (di seguito "Volume di Acquisti Business");
- Che la Società intende estendere l'Accordo Commerciale anche alle società controllate, di cui all'elenco in All1_1; elenco società controllate GRUPPO, che singolarmente aderiranno all'Accordo Commerciale con apposito form di adesione;
- Che con l'adesione, di cui all'All2_Adesione ad accordo GRUPPO, ogni singola società accetta tutte le condizioni del presente Accordo Commerciale, obbligandosi al rispetto di tutte le previsioni contenute nel presente Accordo Commerciale e nella lettera di adesione;
- Che le Parti intendono con il presente Accordo Commerciale stabilire reciprocamente termini e condizioni con cui è possibile usufruire del servizio offerto dal programma Corporate di Trenitalia, annullando e sostituendo integralmente con il presente atto l'accordo n. 02449/C del 13/02/13 stipulato tra le Parti, il quale regolava ugualmente gli acquisti di biglietteria ferroviaria da parte della Società per viaggi di lavoro dei dipendenti e del personale legato alla Società stessa da un rapporto di collaborazione durevole.

Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Commerciale.

Art. 2

(Oggetto)

2.1. Trenitalia si obbliga verso la Società, che accetta, a concedere, alle condizioni e ai termini fissati nel presente atto, l'acquisto di biglietti ferroviari e altri servizi collegati al trasporto per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti, attraverso il sito internet www.trenitalia.com, mediante accesso all'area riservata alle aziende.

2.2. Trenitalia riconosce ai dipendenti della Società la tariffa di cui all'art. 7, secondo quanto specificato in tale articolo

Art. 3

(Modalità di acquisto ed erogazione del servizio)

3.1. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo Commerciale, la Società fornirà a Trenitalia i dati necessari all'attivazione del sistema di acquisto. Trenitalia si impegna a comunicare alla Società - con modalità atte a mantenerne la riservatezza - i dati di accesso personale (login e password) mediante i quali sarà possibile accedere al servizio di acquisto oggetto del presente Accordo Commerciale. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile del corretto utilizzo dei dati di accesso personale all'area sezione dedicata del sito Trenitalia: la Società dichiara pertanto di tenere Trenitalia solennemente e indenne da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a Trenitalia medesima o a terzi dall'uso improprio dei dati di accesso personale.

3.2. Per ciò che riguarda le prescrizioni di dettaglio necessarie all'attuazione di quanto previsto nell'Accordo Commerciale, la Società dovrà attenersi a quanto disposto di volta in volta e con ogni mezzo da Trenitalia.

Art. 4

(Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato)

4.1. Qualora la Società preveda di acquistare, in un mese solare di validità del presente Accordo Commerciale, servizi per un importo eccedente il Volume di Acquisti riportato in premessa, raggugliato a mese e maggiorato del 30%, sarà tenuta a darne preventiva comunicazione a Trenitalia entro e non oltre 7 giorni lavorativi precedenti a quelli in cui saranno effettuati i maggiori acquisti e fino ad un importo massimo del 70% del plafond mensile stabilito da Trenitalia

4.2. Trenitalia si riserva la facoltà di non consentire alla Società tali acquisti eccedenti il limite previsto qualora, nei mesi precedenti, a carico della Società stessa, siano stati riscontrati ritardi o irregolarità nel pagamento dei servizi acquistati.

Art. 5

(Sistema incentivante: tariffa speciale e incentivi)

5.1. Trenitalia ha previsto, nell'ambito del Programma Corporate, una tariffa speciale scontata e alcuni incentivi annuali riconosciuti alla Società al raggiungimento di obiettivi prefissati.

5.2. La tariffa speciale scontata acquistabile dalla Società per i viaggi di lavoro dei dipendenti è denominata "Base Corporate", con un prezzo di acquisto inferiore rispetto a quello previsto per la tariffa Base, come di seguito riportato in tabella (non sono acquistabili con la tariffa Base Corporate i treni Regionali ed Internazionali ed il servizio subottimo):

SERVIZI ACQUISTABILI A TARIFFA BASE CORPORATE	Sconto percentuale rispetto alla Tariffa Base
Biglietto in 1 ^a classe e livelli Business, Executive, VT, ed Executive	10%
Biglietto in 2 ^a classe e livelli Premium e Standard e Cicette	5%

5.3. Gli incentivi annuali previsti dal "Programma Corporate" saranno riconosciuti alla Società in caso di aumento del fatturato generato per l'acquisto di servizi Trenitalia, attraverso il riconoscimento di uno sconto percentuale, da applicarsi sull'intero fatturato dell'anno di riferimento sulla base della tabella che segue.

INCENTIVO o.d. "PREMIO VOLUME"

% incremento "Volume di Acquisti"	% di Sconto
5%	2%
10%	5%
20%	10%
30%	15%

Per l'anno 2016, il "Volume di Acquisti" da superare per l'ottenimento dell'incentivo indicato nella tabella che precede è quello indicato nelle premesse del presente atto (eventualmente parametrato sulla base dei mesi di effettiva vigenza dell'Accordo Commerciale).

Per l'anno 2017, il volume di acquisti preso a riferimento per il calcolo dell'incentivo indicato nella tabella che precede, sarà determinato da Trenitalia sul volume totale degli acquisti effettuati dalla Società nel corso dell'anno 2016, tenuto conto delle risultanze dei sistemi di vendita Trenitalia.

5.4. Sulla base della tabella che segue, in caso di aumento del fatturato generato dalla Società per l'acquisto di servizi di 1° classe e Business, sarà inoltre riconosciuto alla Società stessa un ulteriore incentivo, attraverso uno sconto percentuale che sarà applicato solamente sulla parte di acquisti incrementali dell'anno preso a riferimento.

INCENTIVO cd. "PREMIO VALORI"

Livello / Classe Servizio	% Incremento "Volume di Acquisti Business"	% di Sconto su Incremento Fatturato Business
Business / 1a Classe	20%	10%

Per l'anno 2016, il "Volume di Acquisti Business" da superare per l'ottenimento dell'incentivo indicato nella tabella che precede è quello indicato in premessa (eventualmente parametrato sulla base dei mesi di effettiva vigenza dell'Accordo Commerciale).

Per l'anno 2017, il volume di acquisti dei servizi di 1° classe e Business preso a riferimento per il calcolo dell'incentivo indicato nella tabella che precede, sarà determinato da Trenitalia sul volume totale degli acquisti di 1° classe e Business effettuati dalla Società nel corso dell'anno 2016, tenuto conto delle risultanze dei sistemi di vendita Trenitalia.

5.5 Per il calcolo degli incentivi di cui ai commi 5.3 e 5.4, resta inteso che concorreranno alla determinazione del "Volume di Acquisti" e del "Volume di Acquisti Business", ma non verranno considerati nella determinazione dell'importo su cui applicare la percentuale di sconto, i biglietti e gli abbonamenti del trasporto regionale.

5.6 Non sarà riconosciuto alla Società alcun incentivo previsto dai commi 5.3 e 5.4 qualora, a fine periodo, lo stesso risultasse inferiore al valore di Euro 50,00 (cinquantaf/00).

Gli incentivi, di cui al punto 5.3 e 5.4, verranno riconosciuti attraverso uno sconto in fattura. Eventuali altre modalità di riconoscimento degli incentivi, successivamente attivate da Trenitalia, saranno comunicate tempestivamente alla Società.

Nel caso in cui la Società non utilizzi il servizio oggetto del presente Accordo Commerciale, o effettui acquisti inferiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) medie mensili, per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi, Trenitalia si riserva la facoltà di inibire l'accesso al sistema di acquisto e recedere dal presente Accordo Commerciale con semplice preavviso scritto di tre (3) mesi.

5.7 Trenitalia si riserva la facoltà di procedere con cadenza annuale ad una modifica del sistema incentivante (tariffa speciale e incentivi) previsto nel presente articolo 5. In caso di modifica Trenitalia provvederà a darne comunicazione alla Società entro il 31 ottobre. Affinché tali variazioni abbiano effetto a partire dall'anno solare successivo a quello della predetta comunicazione, la Società dovrà far pervenire a Trenitalia, entro il 31 dicembre, una comunicazione nella quale dichiara di accettare la nuova proposta commerciale ed il relativo sistema incentivante. Ove, viceversa, la Società non ritenesse meritevole di interesse il nuovo sistema incentivante, o in mancanza di riscontro alcuno alla proposta di modifica di Trenitalia, il contratto si intenderà risolto di diritto - alla data del 31 dicembre - senza necessità di comunicazione alcuna, e la Società sarà tenuta a versare a Trenitalia solo l'importo dovuto per gli acquisti effettuati sino alla cessazione dell'efficacia del presente Accordo Commerciale, fermo restando il diritto ad ottenere gli sconti e gli incentivi maturati fino alla predetta data.

Art. 6

(Pagamenti - Ritardo nei pagamenti)

6.1. Ogni mese Trenitalia procederà nei confronti della Società all'emissione della fattura per il pagamento dei biglietti ferroviari e dei servizi acquistati.

I documenti contabili di Trenitalia (fatture, note di credito, etc.), in formato elettronico, verranno caricate sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

6.2. La Società sceglie per il pagamento dei propri acquisti:

- Bonifico Bancario

Resta inteso che, qualora la Società opti per il pagamento tramite addebito diretto su conto (SIPPA Direct Debit), o attraverso Carta Lodge, l'effettiva applicazione di tali modalità di pagamento è soggetta ad apposita e separata approvazione ed alla successiva accettazione rispettivamente dell'Istituto Bancario presso il quale la Società avrà eletto domicilio o della società che gestisce il sistema Carta Lodge.

Il sistema di acquisto verrà attivato alla conclusione del predetto processo di approvazione/accettazione.

Qualunque variazione della modalità di pagamento di cui al comma precedente, ivi compresa la variazione della società che gestisce la Carta Lodge, dovrà essere comunicata a Trenitalia in forma scritta.

Il pagamento da parte della Società dovrà essere effettuato sul conto corrente nr. IT561:0100503200000000014917 (Banca Nazionale del Lavoro), entro 45 giorni data fattura fine mese e potrà avvenire a mezzo bonifico, tramite gli Istituti Bancari presso i quali la Società avrà eletto domicilio, ovvero secondo ogni altra modalità che potrà essere concordata con Trenitalia (ad esempio tramite il sistema Carta Lodge).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'imposta sul valore aggiunto, inerente cessioni di beni e prestazione di servizi in favore delle Amministrazioni dello Stato, è versata, dalle predette Amministrazioni, direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 (C.U. n. 27 del 3/02/2015), con il quale sono state impartite le necessarie istruzioni operative.

In particolare, si evidenzia quanto disciplinato dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale stabilisce che i soggetti passivi dell'IVA emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto numero 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

6.3. Nel caso in cui la Società non rispetti il termine di pagamento di cui ai commi precedenti, sarà tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 5, primo comma, del D. Lgs 231 del 9 ottobre 2002 e sue successive modifiche e integrazioni. Resta inteso che nel caso in cui la Società non adempia all'obbligo di pagamento dovuto ai sensi del presente Accordo Commerciale o nei termini comunicati da Trenitalia nella richiesta di pagamento dell'insoluto o nei termini indicati dalla società che gestisce il sistema Carta Lodge, Trenitalia si riserva di procedere - senza ulteriori avvisi - all'inibizione dell'accesso riservato al sito Trenitalia per l'effettuazione degli acquisti, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 12.

6.4. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. I e fatture riporteranno il Codice Identificativo di Carta (CIG) - se richiesto - e il Codice Union di Progetto (CUP) - se richiesto.

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente identificato al precedente comma sono di seguito riportate:

a) sig. LUIGI LENCI, nato a ROMA, residente a ROMA, cod. fisc. LNC LCU 4710811501X, operante in qualità di PROCURATORE;

b) sig. FRANCESCO ROSSI, nato a FLOURVILLEIN (BI), residente a ROMA, cod. fisc. RSSFNC61T11 Z103Y, operante in qualità di PROCURATORE;

c) sig. ROBERTO REALL, nato a MONTECOMPATRI (RM), residente a MONTE PORZIO CATONE (RM), cod. fisc. RLE RRT 531091477F, operante in qualità di PROCURATORE;

d) signa ROSI CATALANO, nata a CATANIA (CT), residente a ROMA, cod. fisc. CIL RSJ 68R66 C351C, operante in qualità di PROCURATORE;

e) sig. ADOLFO BELLABONA, nato a CASERTA (CE), residente a ROMA, cod. fisc. BIL DIL 55B02 B9631I, operante in qualità di PROCURATORE.

Art. 7

(Tariffa dedicata ai dipendenti della Società)

7.1. Trenitalia si obbliga inoltre a riconoscere ai propri clienti, dipendenti della Società, che hanno aderito al programma CartaRI:CCIA e che acquistano servizi sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio, a titolo personale con pagamento immediato a loro carico, una tariffa dedicata che prevede una riduzione del 10% per i biglietti di 1^a classe, livelli Business, Executive, V.I., Executive ad una riduzione del 5% per i biglietti di 2^a classe, livelli Premium, Standard e Casette.

Gli acquisti dei dipendenti a titolo personale andranno effettuati secondo le regole e con le limitazioni di cui in *All.3_Condizioni Offerta Base Corporate DHP*.

Art. 8

(Servizi aggiuntivi)

8.1 Nel corso di vigenza contrattuale, Trenitalia renderà inoltre disponibili per l'acquisto da parte della Società alcuni servizi dedicati per completare l'esperienza di viaggio, quali ad esempio servizi alberghieri, servizi di ristorazione a bordo, etc.

Art. 9

(Durata)

9.1. Il presente Accordo Commerciale decorre dal 01/07/2016 e scade di validità il 31/12/2017.

Art. 10

(Trasparenza dei prezzi)

10.1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'Accordo Commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Commerciale, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

10.2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Commerciale, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11

(Codice Etico)

11.1. La Società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

11.2. Detto Codice, seppur non allegato al presente Accordo Commerciale, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, dello stesso, la Società dichiara di aver preso particolare e completa conoscenza sul sito www.fsitaliane.it.

11.3. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 12

(Clausola risolutiva espressa)

12.1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute agli articoli

- 3, in merito all'uso non corretto dei dati di accesso personale;
- 4, in merito alle condizioni relative al plafond;
- 6, per violazione degli obblighi di pagamento;
- 7, in merito alle condizioni di utilizzo/ accesso della tariffa;
- 11, per violazioni alle previsioni del Codice Etico;
- 14, per violazione degli obblighi di riservatezza;
- 16, in caso di cessione dell'Accordo Commerciale;

Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.;

12.2. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata A/R, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

12.3. La Società non avrà diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

Art. 13

(Recesso)

13.1. Le parti si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo Commerciale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di giorni 15.

Art. 14

(Riservatezza)

14.1. Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo Commerciale e per i cinque anni successivi alla sua scadenza, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi tutti i dati e le informazioni riguardanti la controparte di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

14.2. Le Parti potranno comunicare tali dati e informazioni ai propri dipendenti per i quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per l'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

14.3. Le Parti sono in ogni caso esentate dall'obbligo di cui al presente articolo per i dati e le informazioni che diventano di pubblico dominio, in caso di autorizzazione scritta della controparte e per le comunicazioni imposte dalla legge.

Art. 15

(Utile dei dati personali)

15.1. I dati personali eventualmente scambiati in occasione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:

- a) esecuzione di obblighi di legge in genere;
- b) gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- c) esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- d) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

15.2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'impiego nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Responsabile Commerciale Mercato della Divisione Passeggeri I J I domiciliato per la carica in Roma, Piazza Croce Rossa 1, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Art. 16

(Diritto di cessione dell'Accordo Commerciale)

16.1. È vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente Accordo Commerciale, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 17

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

17.1 Non è ammessa la competenza arbitrare. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 18
(Comunicazioni)

18.1 Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo Commerciale dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per Trenitalia
TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri Long Haul
Vendita Corporate e Trade Noni
Via Casarini, 25 - 40131 Bologna
mail sp.ass.riavv@trentitalia.it
Posta Elettronica Certificata: contratti.corporate.bo@trentitalia.it

per la Società
INTERCENTER AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO DEI MERCATI EMILATICI
all'attenzione di Gloria Granli
Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna
Mail sp.uffici@regione.emilia-romagna.it
Posta Elettronica Certificata: intercenter@post.eri.regione.emilia-romagna.it

La Società si impegna ad informare tempestivamente Trenitalia, in forma scritta, con comunicazione anticipata via fax, di ogni variazione dei seguenti dati:

1. Modifica dell'indirizzo della Sede legale o operativa;
2. Cambio della Ragione Sociale e dell'intestazione della fattura.

Art. 19
(Allegati)

Al presente Accordo Commerciale sono allegati i seguenti documenti:

- All.1_Elenco società controllate GRUPPO
- All.2_Adesione ad accordo GRUPPO
- All.3_Condizioni Offerta Base Corporate DIP

All.1_Elenco società controllate GRUPPO

Rep. n° 01656 del 06/06/16

Denominazione sociale	Sede legale (indirizzo completo)	Codice Fiscale	Modalità di pagamento
ARPAE EMILIA ROMAGNA	Via Po, 5 - 40139 Bologna	04290860370	Bonifico
ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA ROMAGNA	Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna	80062590379	Bonifico
ATERSIR	Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna	91342750378	Bonifico
Az. Usi di Modena	Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena	02441850367	Bonifico
E.R.G.O.	via Santa Maria Maggiore 4 - 40121 Bologna	02786551206	Bonifico
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna	80062590379	Bonifico
STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO	Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna	91352270374	Bonifico
CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA	Via Santi, 14 - Direzione Cialdini IV piano - 41123 Modena	80009530363	Bonifico
CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI PARMA	Viale Gramsci, 26/C - 43126 Parma	80004050342	Bonifico
AGENZIA PER IL LAVORO	Di prossima attivazione	Di prossima attivazione	Bonifico

All.2_Adesione ad accordo GRUPPO

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA' ADERENTE

Spett.le(Ragione Sociale CAPOGRUPPO).....

Oggetto: "Dichiarazione per l'adesione della società.....(Ragione Sociale Controllata) alla proposta di Accordo Commerciale Corporate Travel Rep. n...../... del/... per il rilascio dei codici di accesso".

La scrivente Società intende aderire all'Accordo Corporate Travel Ref. n. / del .. / .. / .., stipulato tra ... (Ragione Sociale CAPOGRUPPO) e Trenitalia S.p.A.
Dichiara altresì la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste, ivi compresi gli obblighi e le relative dirette responsabilità per il pagamento dei servizi acquistati utilizzando i codici di accesso che verranno comunicati da Trenitalia".

Distinti saluti.

Luglio

Data

All.3_Condizioni Offerta Base Corporate DIP

OFFERTA BASE CORPORATE DIP

Trenitalia ha riservato alle aziende aderenti all'Accordo Corporate con Volume di Acquisti superiore a 30.000 euro, per viaggi privati dei propri dipendenti la seguente offerta:

Base Corporate Dip che prevede l'acquisto di biglietti ferroviari con lo sconto sul prezzo Base intero del:

- 10% in 1^a classe e nei livelli di servizio Executive, Business, Salottino (solo per la parte Business, il sovrapprezzo salottino di 20 C è doruto per intero), V.T. ed Excellence;
- 5% in 2^a classe e per nei livelli di servizio Premium, Standard e Ciccette.

L'offerta è valida su tutti i treni del servizio nazionale. Sono esclusi i treni Regionali e Internazionali.
Non si cumula con altre riduzioni a qualsiasi titolo spettanti.

L'offerta è acquistabile sul sito www.trenitalia.com (B2C), presso le biglietterie e le agenzie di viaggio. L'offerta sarà attivata per i clienti dipendenti, titolari di una CARTA/FRE/CCLA associata al programma Freccia Corporate, al quale le aziende avranno aderito. In fase di emissione sarà inoltre necessario inserire l'apposito codice comunicato dall'azienda.

I biglietti ridotti seguono le regole dei secondi contatti (cambio prenotazione, cambio biglietto e rimborso ed accesso ad altro treno) del biglietto Base, presso tutti i canali di vendita.

A bordo treno è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, l'apposita credenziale rilasciata dall'azienda e la propria CARTA/FRE/CCLA. La mancanza di tali documenti è regolarizzata col pagamento della differenza tra il prezzo intero doruto per il treno utilizzato e quanto corrisposto e la penalità di 8 euro.

Vi preghiamo di confermarci il Vostro assenso all'Accordo Commerciale sopra trascritto, con specifica approvazione delle clausole qui in appresso richiamate.

A tal fine, vi pregiamo di trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e apporre anzitutto in calce dichiarazione di completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella presente.

Inoltre, vi pregiamo di esaminare e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo Commerciale sopra trascritto:

- Art. 4 "Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato" in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di maggiori acquisti;
- Art. 5 "Sistema Incentivante: tariffa speciale e incentivi", in ordine alle conseguenze dovute a) alle modifiche del sistema incentivante, b) alle limitazioni sui biglietti ferroviari, c) alle limitazioni nel riconoscimento degli incentivi, d) alle possibilità di utilizzo dei buoni sconto elettronici;
- Art. 10 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
- Art. 11 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Art. 12 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
- Art. 13 "Recesso", in ordine alla possibilità di recesso dal presente Accordo commerciale;
- Art. 16 "Diritto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al diritto di cedere, anche parzialmente, l'Accordo Commerciale a terzi;
- Art. 17 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla designazione del foro.

Infine, vi pregiamo di inviarmi la Vostra lettera siglata foglio per foglio e sottoscritta debitamente da parte del Vostro legale rappresentante al nostro seguente indirizzo:

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri Long Haul
Vendita Corporate e Trade Nord
All'attenzione del Dott. Paolo Locatelli
Via Casarini, 25 - 40131 Bologna

Distinti saluti.
Trenitalia S.p.A.

Il Responsabile
/to Paolo Locatelli

*** **

Premesso che la lettera come sopra trascritta ci è stata trasmessa con firma digitale in calce, Vi confermiamo con la presente la nostra completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella Vostra predetta lettera.

Distinti saluti.

Bologna, 24 giugno 2016

Alessandra Boni
Firmato digitalmente

Inoltre, in ossequio alla Vostra segnalazione, Vi confermiamo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., che approviamo specificamente, dopo averle attentamente esaminate, le seguenti clausole dell'accordo sopra trascritto:

1. Art. 4 "Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato" in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di maggiori acquisti;
2. Art. 5 "Sistema Incentivante: tariffa speciale e incentivi", in ordine alle conseguenze dovute a) alle modifiche del sistema incentivante, b) alle limitazioni sui biglietti ferroviari, c) alle limitazioni nel riconoscimento degli incentivi, d) alle possibilità di utilizzo dei buoni sconto elettronici ;
3. Art. 10 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
4. Art. 11 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
5. Art. 12 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;
6. Art. 13" Recesso", in ordine alla possibilità di recesso dal presente Accordo commerciale;
7. Art. 16 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, l'Accordo Commerciale a terzi;
8. Art. 17 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.

Per approvazione specifica delle suddette clausole,

Bologna, 24 giugno 2016

Alessandra Boni
Firmato digitalmente

N. Proposta: PDTD-2016-527 del 28/06/2016

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione all'Accordo INTERCENT-ER - Trenitalia s.p.a. denominato "Programma Corporate" per gli esercizi 2016/2017 per l'acquisto di titoli di viaggio per il personale in missione.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/06/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
